

FASCICOLO SULLA VALUTAZIONE

Integrazione al Ptof a.s. 2017/2018

**Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 16
Maggio 2018**

LA VALUTAZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione dell'I.C. Nicodemi è improntata ai principali riferimenti normativi emanati negli ultimi anni in materia, il decreto legislativo n 62 del 13 aprile 2017 – norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, i decreti ministeriali n 741 del 3 ottobre 2017 – esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e n 742 del 3 ottobre 2017 – certificazione delle competenze, il decreto legge n 66 del 13 aprile 2017 – norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la nota circolare n 1865 del 10 ottobre 2017 e il decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24 giugno 1998 – regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

Per l'I.C. Nicodemi la valutazione è espressione dell'autonomia professionale e didattica del docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento** degli alunni e delle alunne, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze degli allievi, la valutazione acquisisce una valenza formativa, aiutandoli nel processo metacognitivo dell'autovalutazione, nonché nel miglioramento dei livelli di conoscenza e del successo formativo.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Essa è un **elemento pedagogico fondamentale**, in quanto permette di seguire i progressi degli allievi rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere (conoscenze), il saper fare (abilità) e il saper essere (competenze). Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in competenze. Il processo di valutazione prevede tre momenti distinti:

- J la **valutazione diagnostica o iniziale** che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, accertandone il possesso dei prerequisiti;
- J la **valutazione formativa o in itinere** che fornisce informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento, utile sia per gli alunni che imparano ad auto valutarsi sia per i docenti che acquisiscono indicazioni utili per attivare eventuali correttivi all'azione didattica e per realizzare eventuali interventi di recupero e rinforzo;
- J la **valutazione sommativa o finale**, effettuata a fine quadrimestre, a fine anno, al termine dell'intervento formativo, che serve ad accertare l'acquisizione piena, parziale o iniziale di conoscenze, abilità e competenze, nonché ad esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Ogni alunno ha diritto ad una **valutazione trasparente e tempestiva** da parte dei docenti, al contempo la scuola assicura alle famiglie una informazione puntuale e continua circa il processo di apprendimento e la valutazione degli allievi, avvalendosi degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, la nostra istituzioni scolastica adotta le seguenti modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni:

- J **documento di valutazione periodico e finale**
- J **registro elettronico**
- J **sito web della scuola**
- J **colloqui scuola-famiglia (incontri collegiali ed incontri individuali)**
- J **convocazioni specifiche in particolari situazioni (mediante fonogramma)**

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Essa si ispira al patto educativo di corresponsabilità e al regolamento d'Istituto. La nostra istituzione scolastica prevede iniziative per la promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e per il coinvolgimento attivo delle famiglie. La valutazione del comportamento di ciascun alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nei documenti di valutazione. Essa ha come riferimento le competenze sociali e civiche di cittadinanza ed è coerente con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con il Regolamento d'Istituto e con il Patto di corresponsabilità. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti stabilisce i diritti e i doveri degli allievi, le procedure per i procedimenti disciplinari e demanda al regolamento scolastico la definizione dei comportamenti ammessi e di quelli non ammessi e le relative sanzioni. Il Patto di corresponsabilità stabilisce, in termini di patto sociale, i diritti e i doveri di scuola, famiglie ed alunni. Il Regolamento d'Istituto stabilisce le regole della convivenza nella comunità scolastica, i comportamenti ammessi e quelli non ammessi e le sanzioni in presenza di trasgressioni.

Iniziative per la valorizzazione del merito

La valutazione del comportamento – Scuola Primaria

La valutazione del comportamento – Scuola Secondaria di Primo Grado

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (*Valutazione interna alla scuola*)

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti del primo ciclo, nonché la valutazione dell'esame finale, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con l'utilizzo di **voti in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento. I voti sono accompagnati da un **giudizio descrittivo sui processi formativi e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito**. La valutazione del profitto misura prevalentemente conoscenze ed abilità mediante prove variamente strutturate e può esprimersi sia sul versante positivo che negativo, nel qual caso si verifica una mancata corrispondenza degli esiti rispetto alle soglie attese fissate a priori. Il nostro istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e in via di prima acquisizione. Concorrono alla valutazione tutti i docenti del consiglio di classe, i docenti che svolgono gli insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, i docenti di religione cattolica e quelli che svolgono attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (la valutazione dei docenti di religione e di alternativa alla religione è espressa con giudizio sintetico). I docenti che svolgono attività finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Anche i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" che continua ad afferire all'ambito storico-sociale secondo quanto previsto dal DL n 169/2008.

Descrittori di valutazione dei campi di esperienza per la Scuola dell'Infanzia

Definizione corrispondenza tra votazione in decimi e livelli di apprendimento per la Scuola Primaria

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito per la Scuola Primaria

Definizione corrispondenza tra votazione in decimi e livelli di apprendimento per la Scuola Secondaria di primo grado

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito per la Scuola Secondaria di primo grado

Strategie di recupero e consolidamento per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in fase di prima acquisizione Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Scuola primaria: gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline viene riportata sul documento di valutazione.

In presenza di valutazioni periodiche o finali che attestino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i docenti ne informeranno tempestivamente e opportunamente le famiglie attivando, nel contempo, specifiche strategie per il loro miglioramento.

I docenti della classe, in sede di scrutinio, *con decisione assunta ad unanimità*, possono non ammettere l'alunno o l'alunna alla classe successiva solo *in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione*.

Scuola secondaria di primo grado: gli studenti sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline viene riportata sul documento di valutazione.

In presenza di carenze negli apprendimenti, la scuola informa tempestivamente e opportunamente le famiglie ed attiva adeguate misure di recupero, organizzate nella sua autonomia. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, *con adeguata motivazione*, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica, se determinante per la decisione assunta dal CdC, diviene giudizio motivato iscritto a verbale.

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a sei decimi, in quanto la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' stata confermata la non ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (DPR 249/1998)

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** (rientrano nel monte ore personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe). Con delibera del collegio dei docenti, la scuola stabilisce motivate **deroghe al suddetto limite** per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso non sia possibile esprimere una valutazione, il consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione

Criteria per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato e validità dell'anno scolastico e deroghe.

Scheda di raccordo scuola dell'infanzia/scuola primaria

Scheda di raccordo scuola primaria/scuola secondaria di primo grado

PROVE NAZIONALI INVALSI (*Valutazione esterna alla scuola*)

L'I.C. Nicodemi partecipa alle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti in italiano, matematica ed inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Scuola Primaria: le rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta della scuola primaria (la rilevazione di inglese viene effettuata solo nella classe quinta). Tali rilevazioni contribuiscono al processo di autovalutazione della nostra istituzione scolastica e forniscono strumenti utili al miglioramento dell'efficacia della nostra azione didattica. Per le rilevazioni di inglese, l'INVALSI predispone prove di comprensione ed uso della lingua (principalmente, lettura di un testo scritto e ascolto di un brano in lingua originale di livello A1) coerenti con il Quadro Comune di riferimento Europeo per le lingue. La prova è somministrata in modo tradizionale, su carta. Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola Secondaria di primo grado: l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate e computer based per l'accertamento dei livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado ed hanno lo scopo di supportare il nostro processo di autovalutazione e di dotarci di strumenti utili al miglioramento dell'efficacia della nostra azione didattica. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di comprensione ed uso della lingua coerenti con il Quadro Comune di riferimento Europeo per le lingue. Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto. Le prove si svolgono nel mese di aprile e la partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Modalità di somministrazione

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

Prove INVALSI alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate. Per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo di istruzione anche in funzione orientativa. Il voto di ammissione all'esame conclusivo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno.

Requisiti per l'ammissione agli esami

in sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione solo se in presenza dei seguenti requisiti:

- ✓ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- ✓ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica n 249 del giugno 1998 (statuto delle studentesse e degli studenti)
- ✓ aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, *a maggioranza, con adeguata motivazione*, la non ammissione dell'alunno all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di stato, diviene giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i **criteri le modalità definiti dal collegio dei docenti** iscritti nel piano triennale dell'offerta formativa, un **voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali**. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.

Criteri e modalità di ammissione all'esame di stato conclusivo

Criteri di valutazione delle prove d'esame

Sedi di esami e commissioni

Presso le istituzioni scolastiche è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del consiglio di classe. La commissione articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Partecipano alle sottocommissioni anche il docente di religione cattolica e quello di alternativa alla religione cattolica. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esami

Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente individuato dal dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico comunica al collegio il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive, che devono concludersi entro il 30 giugno.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati, definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento.

Prove d'esame

Le prove dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa, tenendo presente il **profilo dello studente** e i **traguardi di sviluppo delle competenze** previsti per le discipline dalla Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazione in decimi.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Prova di italiano: accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte degli studenti. Le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste;
2. Quesiti a risposta aperta.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati.

Prova scritta relativa alle lingue straniere: accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati.

Colloquio: è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. E' condotto collegialmente da parte della

sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio, è prevista una prova pratica di strumento.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. **Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.** La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire **la lode** agli alunni che hanno conseguito un voto di dieci decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Esami di Stato e alunni con disabilità o disturbo specifico di apprendimento

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.** Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai

soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA) la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. E', inoltre, consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici a patto che questi siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, gli alunni, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'I.C. Nicodemi certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dai propri alunni. La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo ed orientando gli alunni verso la scuola secondaria del secondo ciclo di istruzione. Essa descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alle capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La competenza è una dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi medio lunghi e sono necessari diversi elementi di valutazione nel tempo e in condizione e contesti differenti per poter estrapolare un profilo dell'allievo che permetta di trarre conclusioni sul suo livello di competenza.

Essa è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di stato. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dei docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. La nostra scuola usa i modelli nazionali per la certificazione emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Tali modelli sono strutturati tenendo in considerazione il profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, le competenze chiave europee così come sono state recepite dall'ordinamento italiano, la definizione, mediante

enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze, la valorizzazione delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento non formale e informale, la coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità, l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Le descrizioni sono collocate su livelli crescenti di padronanza che documentano conoscenze e abilità via via più complesse e autonomia e responsabilità che aumentano anche in rapporto a contesti e condizioni più articolate.

La valutazione di profitto e di competenza hanno due funzioni diverse, in quanto il profitto misura prevalentemente conoscenze e abilità e pertanto le valutazioni possono essere condotte con scansioni molto ravvicinate nel tempo e in unità di lavoro anche ridotte; la competenza si apprezza in tempi medio lunghi e può essere rilevata solo attraverso esperienze condotte in autonomia in contesti significativi, attraverso la soluzione di un problema, l'analisi di un caso, un compito di realtà.

Scuola Primaria: è adottato il modello di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Scuola Secondaria di primo grado: è adottato il modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è altresì integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Modelli Nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

Modelli Nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

Nota di accompagnamento per alunni disabili scuola primaria

Nota di accompagnamento per alunni disabili scuola secondaria di primo grado

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano didattico personalizzato previsto dalla legge 107/92. L'ammissione alla classe successiva segue gli stessi criteri precedentemente enunciati.

Gli alunni e le alunne con disabilità partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; ove tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe predispone specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Essi sostengono gli esami di stato con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici così come previsti nel piano didattico individualizzato e utilizzate già nel corso dell'anno scolastico. La sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, idonee a valutare i progressi degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, tenendo conto di quanto previsto nel Piano educativo individualizzato (PEI). **Le prove differenziate hanno valor equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.** Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato **un attestato di credito formativo** che vale come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati secondo la legge 107/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione **sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP)** predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento la nostra scuola adotta modalità che consentano loro di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'uso di misure dispensative e strumenti compensativi, indicati nei PDP. Per l'esame di stato, la commissione può concedere tempi più lunghi di quelli ordinari, nonché l'uso di apparecchiature e strumenti informatici, solo se già utilizzati per le verifiche in corso d'anno, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nelle valutazioni delle prove scritte, le sottocommissioni adottano criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per gli alunni la cui certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esami di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, essi vengono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato. In sede di esami tali alunni sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e al conseguimento del diploma.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate, il consiglio di classe può predisporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

VALUTAZIONE PRIMARIA 2020

MODIFICA DEL FASCICOLO DELLA VALUTAZIONE MEDIANTE

APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'8/1/2021 DELIBERA N 15

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Con Decreto n. 172 del 4/12/2020 il Ministero dell'Istruzione ha emanato un'ordinanza per disciplinare le modalità di formulazione della "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria".

Il Decreto in parola è stato accompagnato dalle "Linee Guida per la formulazione della valutazione". Nella scuola primaria la valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio sistemico da parte dei docenti.

Valutare è un compito strategico ma delicato, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali.

La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene pertanto uno strumento indispensabile che gli consente di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; inoltre, comunicata ai genitori, permette che essi possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio.

La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo.

La valutazione, in sintesi, *"documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze"*.

VALUTAZIONE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER OGNI CLASSE E OGNI DISCIPLINA

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.

GIUDIZI DESCRITTIVI

I giudizi descrittivi che verranno riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito si sviluppa sulla base dei seguenti indicatori: **frequenza, situazione di partenza, interesse, impegno, autonomia, metodo di studio, progresso negli obiettivi didattici e grado di apprendimento**. La rilevazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito avviene in fase di valutazione intermedia e finale sulla base di una rubrica di rilevazione degli apprendimenti articolata come segue: nuclei tematici (desunti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012), **obiettivi di apprendimento**, descrittori, processo globale di apprendimento disciplinare, giudizio descrittivo. Le rubriche di rilevazione degli apprendimenti sono state costruite per classi parallele.

Il nostro istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e in via di prima acquisizione. Attività di recupero e consolidamento in orario curriculare: -ad inizio anno scolastico si attuano due settimane di rinforzo degli apprendimenti con attività di recupero e consolidamento dei principali percorsi didattici afferenti le diverse discipline; -nel mese di febbraio, dopo la condivisione del documento di valutazione intermedia sulla base dei risultati del primo quadrimestre si sospende temporaneamente la programmazione e si attua una nuova pausa didattica bisettimanale per il rinforzo degli apprendimenti con attività di recupero e consolidamento di quanto svolto e non compreso ed interiorizzato dagli alunni relativamente a ciascuna materia. Attività di recupero e consolidamento in orario extra curriculare: sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio, possono essere attivati specifici corsi (pon, fis) di recupero e consolidamento delle abilità di base sia ad inizio anno scolastico, sia nel secondo quadrimestre.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per la scuola primaria, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il giudizio "in via di prima acquisizione" in una o più discipline viene riportato sul documento di valutazione.

In presenza di valutazioni periodiche o finali che attestino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i docenti ne informeranno tempestivamente e opportunamente le famiglie attivando, nel contempo, specifiche strategie per il loro miglioramento. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta ad unanimità, possono non ammettere l'alunno o l'alunna alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E BES.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe.